

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
dell'Associazione Culturale "Voce d'Autore"



Il giorno 10 MARZO 2018 in Palermo, via delle Caravelle n.10, alle ore 17:00 sono presenti le signore ed i signori indicati in calce al presente ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.

Detti signore/i decidono di costituirsi e con il presente atto si costituiscono, in Associazione Culturale non riconosciuta senza scopo di lucro ai sensi del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017, (nel prosieguo detta anche l'associazione), per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la realizzazione di attività culturali di cui all'Art. 2 del sotto riportato Statuto a favore di associati o di terzi, in ogni caso senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione così costituita delibera all'unanimità di adottare con effetto immediato le seguenti norme statutarie e di fissare la quota associativa ordinaria per il corrente esercizio 2018, in euro 150 (centocinquanta) al momento della formalizzazione del rapporto associativo e, per i soli soci fondatori, al più tardi entro e non oltre il 15 marzo 2018.

Sulla base delle stesse norme statutarie, si procede altresì all'elezione delle cariche sociali, come segue. Viene così nominato Presidente dell'associazione e rappresentante legale della stessa, l'associato/a sig./sig.ra pure indicato in calce al presente ATTO COSTITUTIVO E STATUTO, il quale/la quale accetta la carica; vengono altresì nominati gli altri membri del consiglio pure ivi indicati, i/le quali accettano ciascuna la rispettiva carica; quanto precede con l'intesa che il presidente e gli altri membri del consiglio direttivo qui nominati restano in carica fino all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2021 e pertanto entro e non oltre il 30 Aprile 2022, e che i loro poteri sono quelli precisati agli articoli 12 e 13 del sotto riportato Statuto.

La sede associativa viene posta presso la residenza del Presidente qui nominato

Infine, all'unanimità degli associati, il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche

necessarie per il conseguimento di ogni forma di riconoscimento dell'associazione presso le Autorità competenti, incluso l'acquisto della personalità giuridica, qualora egli lo ritenga opportuno.

Sono riportate qui di seguito le norme statutarie testé approvate:

Le spese del presente atto, sua registrazione, annessi e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "Voce d'Autore"

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede, soci e durata

1.1 È costituita l'Associazione Culturale senza fini di lucro, ai sensi del decreto legge 117/2017, denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE "Voce d'autore" "di seguito denominata l'Associazione.

1.2 La sede associativa, potrà essere spostata, senza necessità di variare il presente statuto, se non richiesto ai sensi di legge.

1.3 Possono rivestire la qualità di associati tutte le persone fisiche italiane e straniere che ne facciano domanda

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2 – scopo e oggetto sociale

L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle seguenti finalità istituzionali che l'associazione si prefigge.

L'associazione ha per oggetto quanto indicato alle lettere i), f), d), del primo comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 nel testo vigente, ossia "i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" 5 D.lgs. 117/2017, "f) interventi di tutela e valorizzazione del

patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;" e " d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;". In tale ambito ed in via esemplificativa e non limitativa, l'associazione di adopererà, tra l'altro, ai seguenti fini:

2.1 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura

con la realizzazione di studi, ricerche e traduzioni in campo letterario, al fine di favorire una più ampia e approfondita conoscenza di autori di narrativa, teatro, poesia, italiani e stranieri ed in campo artistico e cinematografico; diffusione dei risultati attraverso mezzi multimediali e la pubblicazione di libri a stampa, distribuiti attraverso librerie, sito dell'associazione e commercio on-line; organizzazione di letture e spettacoli teatrali di opere pubblicate o oggetto di specifiche ricerche;

2.2 Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio traendo in ciò ispirazione dal dettato dell'articolo nove della Costituzione e dalla Convenzione Europea sul Paesaggio; ricerche sul rapporto tra uomo, artista, scrittore e spazi di vita e dell'immaginario; iniziative di conoscenza, riqualificazione e restauro paesaggistico e monumentale;

2.3 Attività culturali di interesse sociale, anche commerciali secondarie, marginali e strumentali, di cui ai punti 2.1 e 2.2, con finalità educative, divulgative e di valorizzazione;

organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, iniziative di alternanza scuola lavoro; progettazione e organizzazione di manifestazioni culturali anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, associazioni, fondazioni, università ed enti, anche tramite l'istituzione di gruppi di studio, in contesti e secondo modalità da definire in conformità con le norme statutarie e/o sulla base di specifici accordi programmatici;

2.4 altre attività anche diverse da quelle di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 immediatamente precedenti, a condizione che le dette altre attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui ai detti punti precedenti, applicandosi ai fini della valutazione della loro secondarietà e strumentalità, i criteri previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 nel testo vigente;

Tutto quanto precede, con l'intesa che le pubbliche manifestazioni dell'associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente volontario ed amatoriale e non professionale e che, laddove non diversamente e preventivamente previsto (espressamente e per iscritto), ogni attività a favore dell'associazione si intende prestata dagli associati a titolo gratuito intendendosi che per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati senza escludersi, ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione, la facoltà della stessa associazione di avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate ovvero anche, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, ma senza escludersi il ricorso a terzi non associati per le stesse prestazioni, laddove gli associati non siano in grado di sopperirvi.

Potranno essere concessi rimborsi spese analitici a piè di lista soltanto qualora gli stessi rimborsi siano stati autorizzati, in forma scritta dal Presidente, prima che le relative spese vengano (successivamente) sostenute e nell'osservanza, laddove lo stesso sia stato predisposto a cura dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, del regolamento interno che contempli una tale disciplina.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituirsi.



Art. 3 Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito:

- Da beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- Dalle somme accantonate;
- Da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

3.1 quote associative ordinarie o straordinarie;

3.2 contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;

3.3 erogazioni liberali e oblazioni;

3.4 donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;

3.5 rimborsi derivanti da convenzioni;

3.6 entrate derivanti da attività commerciali e produttive ausiliarie e strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali;

3.7 entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;

3.8 entrate patrimoniali

Tutti gli associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'associazione.

Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo, si distinguono in ordinarie e straordinarie. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative straordinarie quelle stabilite

dal Consiglio Direttivo a carico degli associati sostenitori.

Per il primo anno la quota ordinaria è stabilita in euro 150 (centocinquanta) e sarà tacitamente rinnovata sino a diversa decisione.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Presidente.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto contabile da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. Gli eredi degli associati non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'Associazione.

Non è permessa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti nelle modalità di cui all'art 9 del decreto 117/2017 ad altra Associazione avente finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 6 - Bilancio o rendiconto

L'esercizio finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre e le cariche decadono dopo l'approvazione del Rendiconto Consuntivo relativo all'ultimo anno di rispettiva permanenza.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio o rendiconto economico e finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate

e le spese per voci analitiche.

Il rendiconto contabile, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio oggetto del rendiconto.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

I documenti citati nei punti precedenti si intendono approvati dall'Assemblea degli associati quando essi ottengono l'approvazione da parte della metà più uno dei associati aventi diritto di voto.

La gestione finanziaria dell'associazione deve essere improntata alla massima trasparenza e, a richiesta di almeno un decimo degli associati, ciascun Rendiconto Consuntivo dovrà essere sottoposto a revisione, a spese dell'associazione stessa, da parte di un terzo esperto, dottore o ragioniere commercialista o società di revisione indipendente, esperto da nominarsi da parte dell'assemblea e che relazionerà direttamente all'assemblea allo scopo riunita senza indugio dal Presidente, non appena l'esperto gli avrà comunicato di aver esaurito il proprio compito.

Art. 7- Fondo comune

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Il fondo comune può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne quota in caso di recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.

Gli eredi degli associati non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'Associazione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art.8– Associati

Nel rispetto dell'art. 1.3 del presente Statuto, l'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, al principio del voto singolo ed all'effettività del rapporto associativo.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

Art. 9 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Possono essere associati dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità la cui domanda di ammissione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che dichiarano:

- a) di voler partecipare alla vita associativa;
- b) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- c) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- d) di rispettare i Regolamenti interni.



Gli associati si dividono in: associati ordinari, associati sostenitori, associati onorari, associati fondatori. I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione od in conseguenza della loro

appartenenza a quest'ultima sono eguali.

Gli associati sostenitori, in virtù della loro particolare qualifica, sono tenuti al versamento di una quota straordinaria, stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio. Il Consiglio Direttivo potrà nominare associati onorari fra soggetti che si siano particolarmente distinti o che svolgano rilevanti ruoli nelle materie di interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà valutare di esonerare gli associati onorari dal pagamento della quota annuale. Gli associati di età inferiore ai 18 anni potranno iscriversi con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Per fare parte in qualità di associato dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata ed indirizzata al Presidente. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Le domande di ammissione ad associato, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dal periodo precedente;
- b) per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'ipotesi di decadenza per morosità per la

quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento dopo rituale messa in mora.

c) per esclusione deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di associato perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

L'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto associativo spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote per l'anno in corso.

Tutti gli associati maggiorenni dispongono del diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti a mantenere un comportamento etico e conforme alle finalità dell'Associazione.

Tutti gli atti ed i registri relativi all'attività dell'Associazione possono venire consultati da parte degli associati presso la sede dell'Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo composto dai consiglieri eletti;
- c) Il Presidente.

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.



Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, compresa l'esclusione del socio, in tale ultimo caso, a maggioranza degli associati;
- 5) delibera sulla revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, in tal caso a maggioranza degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un eletto fra i presenti. L'assenza del Presidente e degli altri membri del Consiglio non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica (anche non certificata), ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione, avviso contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere fissata decorse 24 ore dalla prima convocazione.

Nel caso in cui la seconda convocazione dell'assemblea non sia effettuata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione sopra indicate.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima come pure in ulteriore convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti l'esclusione del socio, la revoca dei membri del Consiglio Direttivo e la modifica dell'atto costitutivo e statuto, compresa la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, deliberazioni per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica (anche non certificata) del relativo verbale agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto presso la sede dell'associazione e liberamente consultabile da ogni associato.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 3 (tre) o da un numero di 5 (cinque) membri a scelta dell'Assemblea all'atto della nomina, nomina da effettuarsi fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.



Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, due o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, decade l'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente

E un Tesoriere che avrà anche funzioni di Segretario qualora il Consiglio direttivo sia di 3 (tre) membri.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il tesoriere
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni proponendone l'accoglimento o la reiezione all'assemblea con relativa motivazione;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione dell'ordinaria quota associativa annuale.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni semestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica (certificata e non), da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato

rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere ordinariamente lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:

11.1 quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi;

11.2 sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;

11.3 rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;

11.4 stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la potestà di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, fissandone l'agenda, sentiti gli altri membri del Consiglio; inoltre, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare

Art. 14– Esclusione dell'associato

Ogni associato, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché le regole della deontologia e correttezza associativa.

L'associato che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione può, nei casi più gravi, essere sospeso dall'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto associativo dal Consiglio Direttivo fino alla prima Assemblea utile, che potrà deliberarne l'esclusione con pronuncia definitiva ed inappellabile.

Art. 15– Controversie

In caso di controversia tra gli associati si farà obbligatoriamente ricorso alla mediazione ai sensi di legge prima di adire l'autorità giudiziaria.


Art. 16 – Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia

Il presente Atto Costitutivo–Statuto viene sottoscritto da tutti i Associati fondatori, in primis dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo anche per accettazione della carica, in 3 (tre) originali.

Luogo e data,

- 1) Il Presidente dell'associazione e rappresentante legale della stessa, qui nominato nella persona l'associato/a sig./sig.ra LOMBARDO GIROLAMO nato/a a PALERMO (PA) il 6 GEN. 1953 residente a PALERMO (PA), Via DELLE CARAVELLE N. 10 cod.fiscale LMBGLM53A060273R;
- l quale/la quale con la propria sottoscrizione, accetta la relativa carica



Firmato - Il Presidente

- 2) Il Vice-Presidente dell'associazione, qui nominato nella persona l'associa [REDACTED], nato/a a [REDACTED] (PA) il [REDACTED], residente a CARINI (PA), Via [REDACTED] N [REDACTED] cod.fiscale [REDACTED] il [REDACTED]
- quale/la quale con la propria sottoscrizione, accetta la relativa carica

Firmato - Il Vice-Presidente

- 3) Il terzo membro del Consiglio Direttivo dell'associazione, qui nominato nella persona l'associato/a sig./sig.ra [REDACTED] nato/a a [REDACTED] () il [REDACTED] residente a [REDACTED] () Via [REDACTED] N [REDACTED] cod.fiscale [REDACTED]
- il quale/la quale con la propria sottoscrizione, accetta la relativa carica



(F.to il III membro del C.D.).

l'associato/a sig./sig.ranato/a a
.....(.....) ilresidente a.....(.....),
Via.....N.....cod.fiscale
il quale/la quale con la propria sottoscrizione, accetta la relativa carica

.....
(F.to il III membro del C.D.).

GLI ALTRI SOCI FONDATORI

4) Nome e cognome..... nato/a a
..... () ilresidente a.....), Via
.....N.....cod.fiscale
Sottoscrizione: _....._

5) Nome e cognome..... nato/a a
() ilresidente a..... (),
Via.....N.....cod.fiscale
Sottoscrizione: _....._

6) Nome e cognome..... nato/a a
..... (.....) ilresidente a..... (.....),
Via.....N.....cod.fiscale

Sottoscrizione:
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Registrato il 12/08/2018 al n. 1016 serie 3

Pagato € 17.200,00 (Quattromilasettecento)



L'ADDETTO
Salvatore Aldo
(* Firma su delega del Presidente Provinciale
Leone M. 1999)



3H

